

Palermo, 15 ottobre 2012

Egr. Presidente ANFE Delegazione Regionale Sicilia C. A. Dott. Paolo Genco

e, p.c.:

All'Ispettorato Regionale del Lavoro

Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro Gruppo di Palermo – Nucleo Operativo

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione

All' AdG FSE

Ai Lavoratori dipendenti dell'ANFE impegnati presso i Servizi Formativi

Alle RR SS AA Flc Cgil, per l'affissione all'albo sindacale

Ai Direttori amministrativi Provinciali

Ai Direttori R.U./Gestione Amministrativa

Al Direttore R.U./Gestione Organizzativa

A Forma Sicilia

A Cenfop Sicilia

Loro Sedi

Oggetto: Vs. nota Prot. N. 2841/12/CR/PA avente oggetto "Comunicazioni" - Diffida

Egregio Presidente Genco,

la scrivente organizzazione sindacale ha avuto segnalato da molti propri associati e da alcun nostri rappresentanti aziendali, l'invio da parte Sua della nota citata in oggetto. Detta nota, di cui abbiamo potuto prendere visione, inerisce ad alcune questioni riguardanti il finanziamento delle attività in essere sui Servizi formativi, c.d. "sportelli multifunzionali",che, come è noto, sono effettuate ai sensi degli avvisi 1 e 2 del 2010, a valere sul FSE.

In tale nota, oltre ad alcune comunicazioni in ordine alle procedure di rendicontazione e di accreditamento dei finanziamenti, Lei comunica, riteniamo nella sua veste di Legale Rappresentante, (sic.) "che l'ente ha erogato, fino alla mensilità di marzo 2012, le retribuzioni in maniera completa...".

Di tale ammissione di reiterata violazione contrattuale da Lei sottoscritta, la scrivente è costretta a prendere atto, e chiede all'Ispettorato Regionale del Lavoro ed al Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro - Gruppo di Palermo – Nucleo Operativo, che ci leggono per conoscenza, di voler disporre le necessarie attività ispettive per l'accertamento della entità della rilevante violazione delle norme contrattuali e di legge vigenti, anche ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'accreditamento.

A tale scopo è appena il caso ricordare che il rapporto di lavoro, nel vigente quadro giuridico, in Italia è regolato da norme, di cui vogliamo richiamare solo le principali, a partire dalla Costituzione della Repubblica (Cfr. artt 1 e 36), dal Codice Civile, (Cfr artt. 1218, 2094, 2099 e 2103), e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Da tale quadro normativo si determina che il contratto di lavoro è oneroso, in quanto è obbligatorio corrispondere un'adeguata retribuzione al lavoratore e sinallagmatico, in quanto la sua causa consiste nello scambio tra lavoro prestato in posizione subordinata e retribuzione e tali obbligazioni trovano ragion d'essere l'una nell'altra, e la

retribuzione costituisce il corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore che ha diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente a garantire a lui ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.), e la quantità, la qualità del suo lavoro, la misura e la "composizione" della retribuzione è regolamentata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ed è comprensiva della normale erogazione mensile, dai compensi corrisposti con periodicità superiore al mese e a fine rapporto.

Pertanto, la scrivente, a tutela di tutti i lavoratori dipendenti dall'ente, impegnati negli ambiti della formazione ordinaria, dei servizi orientativi e delle azioni inerenti l'obbligo di istruzione e formazione, e, segnatamente dei propri associati, chiede venga garantito il rispetto del CCNL di comparto vigente, che, come è noto, "per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile" (cfr. CCNL 2011-2013 art. 18 c.3). Ciò anche nella considerazione del fatto della necessaria assunzione di responsabilità – anche – finanziaria e patrimoniale, dell'ente.

Le precedenti considerazioni e richieste giovano anche alla comprensione della seconda comunicazione contenuta nella stessa nota citata in oggetto, con la quale "si informano i dipendenti che l'ente provvederà a determinare per ciascun dipendente il costo aziendale (quindi ivi compreso dei contributi, della quota parte di 13esima mensilità, della quota parte di TFR, ecc...) non ammissibile al FSE. Tale importo sarà comunicato a ciascun dipendente e, dopo la ricezione del primo acconto della terza annualità e/o dopo la ricezione dei saldi delle annualità precedenti, per ciascun dipendente l'ente provvederà a riversare tale costo sul conto corrente della prima annualità e seconda annualità, recuperandolo dalle retribuzioni prossime".

Nel merito dobbiamo segnalare che non è noto alla scrivente alcun accordo derogatorio del CCNL e delle norme di legge; neanche la stessa previsione dell'art. 1218 CC può essere adombrata a giustificazione della fattispecie in oggetto, perché la commessa e stata assegnata all'ente e i lavoratori hanno sempre partecipato alla realizzazione degli obiettivi previsti,nei limiti dettati dal CCNL, ma diverso tipo di obbligazione nasce tra Ente committente del servizio affidato attraverso i citati avvisi pubblici 1 e 2/2010 – la Regione Siciliana - e il soggetto gestore commissionario del servizio – nel caso in questione l'ANFE, rispetto a quella che nasce tra datore di lavoro e dipendente, come si è detto regolato dalle leggi e dal contratto di lavoro.

Appare utile ricordare che la giurisprudenza ha altresì talvolta posto il principio per cui, una volta pagate le spettanze ai propri dipendenti, il datore di lavoro possa ricorrere nei confronti dell'amministrazione debitrice – ove possa dimostrare la certezza del credito vantato - per le somme precedentemente versate ai dipendenti, chiedendo che gli venga riconosciuto il diritto ad essere manlevato dalla amministrazione.

Presidente, quali che siano le motivazioni che La abbiano spinta a scrivere, a nostro modo di vedere incautamente, la suddetta lettera ai dipendenti, ne chiediamo l'immediato ritiro e la rettifica della comunicazione, contenente le scuse nei loro confronti, ed un ringraziamento per la perseveranza da essi dimostrata in considerazione del fatto che essi hanno continuato, non ostante – e per sua ammissione lo apprendiamo – a prestare il servizio dovuto in assenza di retribuzione dal mese di aprile u.s., garantendo in ogni caso all'ente di portare a termine la commessa ottenuta dalla Regione Siciliana.

Diffidiamo in ogni caso l'ANFE dal mettere in atto le determinazioni annunciate in ordine al recupero di somme già erogate al personale in questione, e Le chiediamo, inoltre, stante che l'obbligo giuridico alla retribuzione del personale ed agli adempimenti contributivi è in capo al datore di lavoro, nel rispetto del CCNL di comparto applicato e delle norme imperative di legge in materia, di garantire l'immediata liquidazione delle spettanze arretrate e non percepite dai dipendenti.

Ferma rimane tuttavia la disponibilità della FLC CGIL Sicilia a partecipare ad ogni utile confronto con le amministrazioni interessate, sia se richieste dall'Ente che convocate dalle Istituzioni, tendenti a dirimere le problematiche rappresentate in ordine al riconoscimento della spesa, che, come è noto, sono già da tempo contenute nella agenda sindacale.

Distinti saluti.

per la FLC CGIL (Giovanni Lo Cicero)